

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2020, n. 718

**Linee guida per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi dovuto a partire dall'anno 2020 in conformità ai criteri espressi dal Consiglio di Stato con sentenza n. 276 del 13 gennaio 2020.**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.

Nel corso dell'ultimo ventennio la legislazione ambientale comunitaria e nazionale ha subito una profonda evoluzione normativa ed il suo mancato coordinamento con la normativa tributaria ha comportato un'applicazione non uniforme della stessa nell'ambito del territorio nazionale e, di conseguenza, notevoli dubbi interpretativi sull'applicazione di norme di pari rango, come rilevato anche dalla Corte Costituzionale, dall'Autorità Giudiziaria amministrativa e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In tale contesto si colloca il complesso contenzioso che ha interessato la Regione Puglia nel corso degli ultimi sette anni, a partire dal 2014, in materia di determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, istituito con Legge 28 dicembre 1995, n. 549, che, in seguito all'intervento incidentale della Corte Costituzionale, è stato definito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 276 del 13 gennaio 2020 con cui ha chiarito che "l'art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 va, allo stato, interpretato nel senso che per il riconoscimento della riduzione al 20 del tributo speciale da applicare sulla porzione di rifiuto, anche proveniente da raccolta indifferenziata, smaltito in discarica, è necessario e sufficiente che sia conferito presso impianti di selezione automatica i quali effettuino trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica".

Su tale presupposto il Consiglio di Stato ha accertato che il trattamento cui viene sottoposto il rifiuto indifferenziato negli impianti di T.M.B. della provincia di Lecce (ubicati nei Comuni di Cavallino, Poggiardo ed Ugento) "appare rispondente alle finalità del sistema premiale – previsto dalla normativa nazionale istitutiva del tributo speciale per il conferimento in discarica - in termini sia di recupero energetico che di riduzione della frazione di rifiuto smaltito", statuendo, per l'effetto, in ordine all'applicabilità dell'art. 3, c. 40, della Legge n. 549/1995 con riferimento alla frazione di rifiuto smaltita in discarica all'esito dei trattamenti ivi svolti.

In estrema sintesi deve rilevarsi che la normativa tributaria prevede che il tributo speciale sia corrisposto dal gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo in quattro successive soluzioni e che esso debba essere commisurato al quantitativo dei rifiuti smaltiti ogni trimestre, come annotato nei registri di carico e scarico cui è tenuto per legge [art. 3, cc. 28 e 30, L. n. 549/1995]; la normativa ambientale, d'altro canto, prevede che il tributo speciale, il cui importo è determinato con atto dirigenziale da emanarsi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento, debba essere commisurato in base alle percentuali di raccolta differenziata raggiunte da ciascun Comune nell'anno precedente, prevedendo l'applicazione di un'addizionale del 20% del tributo nei casi di raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 65% e l'applicazione di una riduzione progressiva del tributo nei casi di superamento della suddetta percentuale [art. 205, cc. 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. n. 152/2006].

In seguito alla su richiamata sentenza del Consiglio di Stato, l'Amministrazione Regionale ha determinato l'importo del tributo speciale dovuto per l'anno 2020 applicando per ciascun Comune l'addizionale e le riduzioni previste dall'art. 205 del T.U. Ambiente e stabilendo di applicare la riduzione prevista dall'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995 al momento del conferimento in discarica dei rifiuti, ritenendo che solo in tale frangente possa essere attestato dai gestori degli impianti di smaltimento che la porzione di rifiuto smaltita in discarica sia "il prodotto di impianti di selezione automatica i quali effettuino trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione

*destinata alla discarica*”, in conformità a quanto chiarito dal Consiglio di Stato ed alla successiva D.G.R. n. 155 del 17.02.2020.

Tale orientamento, tuttavia, ha determinato numerosi dubbi applicativi da parte dei gestori degli impianti di discarica in ordine all’importo da versare a titolo di pagamento del tributo speciale, non essendo questi a conoscenza del tipo di trattamento cui sono stati sottoposti i rifiuti prima di essere conferiti presso il proprio impianto di smaltimento.

Il suddetto orientamento, inoltre, è stato contestato da molti Comuni pugliesi che, con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Puglia, Lecce, hanno richiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei suddetti atti dirigenziali di determinazione dell’importo del tributo speciale dovuto per l’anno 2020 eccependo che essi siano stati emanati in violazione del principio di diritto chiarito dal Consiglio di Stato, nella parte in cui stabilivano di applicare la riduzione prevista dall’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995 al momento del conferimento dei rifiuti in discarica.

Con decreto presidenziale n. 323 del 28.04.2020 il TAR Puglia, Lecce, ha sospeso gli atti dirigenziali su richiamati, rinviando alla valutazione collegiale la conferma circa la sussistenza dei presupposti di legge per la sospensione dei provvedimenti impugnati, fissando l’udienza camerale per il 26 maggio p.v.

Al fine di conformare l’attività amministrativa ai principi di diritto stabiliti dal Consiglio di Stato in materia di ecotassa nonché di evitare defatiganti contenziosi con i gestori degli impianti e le Amministrazioni Comunali, si rende necessario tracciare delle linee di indirizzo sulle modalità di determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e del relativo versamento, in applicazione della normativa tributaria e della normativa ambientale ad oggi vigenti, come di seguito richiamate unitamente agli atti endo-procedimentali oggetto di istruttoria.

**Premesso che:**

- la Legge 28 dicembre 1995 n. 549, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, ai sensi dell’art. 3, c. 24 e ss., ha istituito, dal 1 gennaio 1996, il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, c.d. ecotassa, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;
- ai sensi dell’art. 3, c. 25, L. n. 549/1995 “Presupposto dell’imposta è il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili;
- ai sensi dell’art. 3, c. 26, L. n. 549/1995 “Soggetto passivo dell’imposta è il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento”;
- ai sensi dell’art. 3, c. 28, L. n. 549/1995, “La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915”;
- ai sensi dell’art. 3, c. 30, L. n. 549/1995, “Il tributo è versato alla Regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all’ultimo trimestre dell’anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l’indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell’anno nonché dei versamenti effettuati (omissis);
- ai sensi dell’art. 3, c. 40, L. n. 549/1995, “Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili (omissis) il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29”;
- l’art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ha modificato l’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 – T.U. Ambiente, introducendo delle misure per incrementare la

- raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti, come di seguito indicate nella parte che interessa la determinazione dell'importo del tributo speciale istituito dalla L. n. 549/1995;
- con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 "Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi", la Regione Puglia ha provveduto al riordino della disciplina recependo a livello regionale le modifiche legislative introdotte dalla L. n. 221/2015 al D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale abrogazione della normativa previgente recata dalla L.R. n. 38/2011;
  - l'art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito dall'art. 205, c. 3-bis del T.U. Ambiente, come introdotto ex art. 32 della L. n. 221/2015, ha modulato la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dall'articolo 3, comma 29, della L. n. 549/1995, pari a 5,17 €/t, secondo la seguente tabella:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al 10%	30%
10%	40%
15%	50%
20%	60%
25%	70%

- l'art. 6 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 205, c.3, del D.Lgs. n. 152/2006, ha stabilito che l'addizionale del 20 per cento è applicata ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall'articolo 205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno il 65% entro il 31.12.2012);
- l'art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia n. 38 del 2011, "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" prevede che il dirigente del Servizio ciclo rifiuti e bonifiche provveda alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione dell'aliquota da applicare e all'assegnazione a ciascun comune o associazione di comuni dell'aliquota di tributo relativa all'anno successivo;
- l'art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 205, c. 3-sexies, del T.U. Ambiente, prevede che l'ARPA provveda alla validazione dei dati raccolti;
- la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata, in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis, T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], secondo la seguente tabella:

Livello di raccolta differenziata	Importo tributo €/t	
RD < 65%	Addizionale del 20%	€/t 30,98
RD = 65%	Misura Ordinaria	€/t 25,82
65,01% ≤ RD ≤ 75%	Riduzione del 30%	€/t 18,07
75,01% ≤ RD ≤ 80%	Riduzione del 40%	€/t 15,49
80,01% ≤ RD ≤ 85%	Riduzione del 50%	€/t 12,91

85,01% ≤ RD ≤ 90%	Riduzione del 60%	€/t 10,33
RD ≥ 90,01%	Riduzione del 70%	€/t 7,75

**Considerato che:**

- con sentenza n. 276/2020, pubblicata in data 13.01.2020, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha accertato che il trattamento cui viene sottoposto il rifiuto indifferenziato negli impianti di T.M.B. della provincia di Lecce (ubicati nei Comuni di Cavallino, Poggiardo ed Ugento) “appare rispondente alle finalità del sistema premiale – previsto dalla normativa nazionale istitutiva del tributo speciale per il conferimento in discarica - in termini sia di recupero energetico che di riduzione della frazione di rifiuto smaltito”, statuendo, per l’effetto, in ordine all’applicabilità dell’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 con riferimento alla frazione di rifiuto smaltita in discarica all’esito dei trattamenti ivi svolti;
- con la succitata pronuncia il Consiglio di Stato ha, pertanto, chiarito che “l’art. 3, c. 40, della legge n. 549 del 1995 va infatti, allo stato, interpretato nel senso che per il riconoscimento della riduzione al 20% del tributo speciale da applicare sulla porzione di rifiuto, anche proveniente da raccolta indifferenziata, smaltito in discarica, è necessario e sufficiente che sia conferito presso impianti di selezione automatica i quali effettuino trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, sia pure come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica”- pur riconoscendo in maniera esplicita che “tale interpretazione dimostra però inesorabilmente la portata anacronistica della disposizione - perché finisce per premiare i processi di trattamento dei rifiuti da cui si originano porzioni di R.B.D., condotti in impianti a tecnologia complessa (T.M.B.) che, attualmente, sono obbligatori per legge” - “ed il mancato coordinamento tra la normativa tributaria e quella ambientale”;

**Viste**

- le Determinazioni dirigenziali della Sezione Regionale Ciclo dei rifiuti e bonifiche n. 79, 80, 81, 82, 83 e 84 del 10.03.2020 aventi ad oggetto la “Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e contestuale assegnazione dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno 2020 a ciascun comune” delle province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
- la nota inviata in data 16.03.2020 da CISA S.p.A., gestore di un impianto di T.M.B. ed annessa discarica di servizio/soccorso ubicata nel Comune di Massafra con la quale chiedeva di confermare la riduzione premiale dell’ecotassa al 20%
- l’atto di diffida notificato in data 1 aprile 2020 dai Comuni leccesi che hanno preso parte al giudizio conclusosi con la succitata sentenza n. 276/2020 del Consiglio di Stato con cui la Regione Puglia è stata diffidata “a provvedere all’immediata restituzione delle somme indebitamente richieste ed incassate dai Comuni della Provincia di Lecce dal 2014 al 2020 entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento” nonché “a revocare e/o modificare entro 7 giorni la determina n. 83 del 10 marzo 2020 nella parte in cui stabilisce “un’ecotassa maggiorata a carico dei Comuni della Provincia di Lecce e subordina il riconoscimento della premialità ad un accertamento già effettuato o che comunque avrebbe dovuto compiere la stessa Regione in occasione della determinazione del tributo”;
- la nota di riscontro [prot. n. AOO\_090 - 4390 del 07.04.2020] delle Sezioni Regionali competenti con cui veniva richiamata la normativa vigente evidenziando, rispettivamente in relazione alla prima e alla seconda diffida, che l’obbligo restitutorio fosse di spettanza dei gestori degli impianti di smaltimento nella qualità di soggetti passivi del tributo e che, pertanto, si rendesse necessaria una verifica dei versamenti effettivamente eseguiti, e che l’applicazione della riduzione prevista ai sensi dell’art. 3, c

- 40, della L. n. 549/1995, non potesse che avere luogo al momento del conferimento in discarica del rifiuto, atteso “che non risulta neppure possibile sostenere ex ante che ai rifiuti che saranno smaltiti nell’arco di tutto il 2020 dovrà essere applicata l’ecotassa nella misura ridotta prevista dall’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, in quanto «scarti e/o sovralli di impianti di selezione automatica», ancor prima che in concreto ne avvenga il conferimento in discarica, onde la possibilità/necessità, sotto il profilo logico prima che giuridico, di provvedere al riconoscimento della riduzione premiale dell’ecotassa solo a valle del loro conferimento in discarica, previa istanza da presentarsi a cura dei gestori degli impianti corredata di apposita dichiarazione nella quale si attesti la natura (di scarto e/o sovrallo) del rifiuto smaltito”;
- la nota inviata in data 09.04.2020 da BiWind S.r.l., gestore di un impianto complesso di T.M.B. ed annessa discarica di servizio/soccorso ubicata nel Comune di Deliceto, con la quale chiedeva conferma per l’applicazione del tributo speciale per lo smaltimento in discarica del RBD prodotto dall’impianto TMB di Deliceto (Fg) calcolato secondo l’art. 3, c. 40, della Legge 549/1995, pari a 6,196 €/ton (ovvero €/ton 30,98 x 20%)”;
  - la nota inviata in data 09.04.2020 da Manduriambiente S.p.A., gestore di un impianto complesso di T.M.B. ed annessa discarica di servizio ubicata nel Comune di Manduria, con la quale chiedeva di chiarire le modalità applicative dell’ecotassa dovuta per l’anno 2020;
  - l’ulteriore atto di diffida notificato in data 17 aprile 2020 dai Comuni leccesi che hanno preso parte al giudizio conclusosi con la succitata sentenza n. 276/2020 del Consiglio di Stato e da ulteriori n. 18 Comuni pugliesi (Altamura, Bisceglie, Cassano delle Murge, Castellaneta, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Foggia, Ginosa, Gravina in Puglia, Manduria, Maruggio, Noicattaro, Oria, Rodi Garganico, San Donaci, San Michele Salentino, Spinazzola e Torre Santa Susanna) con cui la Regione Puglia è stata diffidata a provvedere all’immediata restituzione in favore degli istanti delle somme indebitamente incassate in eccesso a titolo di ecotassa per gli anni dal 2014 al 2019, superiori alla tariffa minima di €/ton 5,16, nonché “a chiarire entro 5 giorni che il versamento dell’ecotassa per l’anno 2020 è fissato per tutti i Comuni della provincia di Lecce e, in generale, per tutti i Comuni istanti, in €/ton 5,16, salvo conguaglio per la sola ipotesi (allo stato non prevista) in cui i rifiuti dovessero essere conferiti in discarica senza il previo trattamento in impianti di TMB”;
  - la nota prot. n. 2994 inviata da Ager in data 20.04.2020,” con la quale venivano rappresentate le difficoltà applicative riscontrate sia dalle Amministrazioni Comunali nella predisposizione dei PEF in relazione alla quantificazione del tributo da versare, sia dai gestori degli impianti di destinazione finale dei rifiuti, legittimati passivi del tributo, nella determinazione del tributo da porre a carico dei Comuni conferitori;
  - il ricorso proposto dal Comune di Alessano + altri, iscritto al r.g. n. 454/2020 del Tar Lecce, per l’impugnazione della determinazione del dirigente del servizio ciclo rifiuti e bonifica n. 83 del 10 marzo 2020 con cui è stata stabilita l’aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. ecotassa) per l’anno 2020 per i Comuni della Provincia di Lecce;
  - la nota inviata in data 30.04.2020 da CISA S.p.A., gestore di un impianto di T.M.B. ed annessa discarica di servizio/soccorso ubicata nel Comune di Massafra, con la quale rappresentava di aver provveduto nel I trimestre 2020 all’applicazione e versamento del tributo applicando la riduzione premiale, sollecitando contestualmente *una indicazione relativa alla corretta applicazione della tariffa ecotassa di competenza dell’anno 2020;*

#### **Preso atto**

- delle difficoltà rappresentate dai gestori degli impianti di discarica sulle modalità di applicazione dell’ecotassa in ordine all’applicazione della riduzione al 20% prevista ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/195 in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 276 del 13 gennaio 2020;

- che l'Amministrazione regionale, in data 01.04.2020, ha avviato un procedimento volto a sciogliere i nodi interpretativi derivanti dal mancato coordinamento legislativo tra normativa tributaria e normativa ambientale, al fine di addivenire ad una soluzione che, nel rispetto di entrambe le normative, tenesse conto delle legittime istanze delle Amministrazioni Comunali al riconoscimento della riduzione prevista dall'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995 "per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica" e, al contempo, delle oggettive difficoltà riscontrate dai gestori degli impianti di discarica nella determinazione dell'importo da versare a titolo di pagamento del tributo speciale in assenza di una dichiarazione da parte dei gestori degli impianti di trattamento che attesti che il rifiuto conferito costituisca il prodotto di operazioni preordinate allo smaltimento, ma che consentano, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica;
- delle risultanze del tavolo tecnico convocato dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale ed organizzazione in data 11.05.2020, tra la Sezione Finanze, il Servizio Tributi, la Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche, l'Osservatorio regionale dei rifiuti e l'Avvocatura, come riportati nel verbale redatto in occasione dell'ultimo incontro inter-istituzionale cui hanno partecipato anche l'Ager e l'Avvocatura Regionale;

**Ritenuto necessario** provvedere a fornire delle linee guida interpretative in ordine alle modalità di applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani al duplice fine di chiarire e dissipare i dubbi insorti a seguito dell'emanazione della D.G.R. n. 155 del 17.02.2020 e di conformare l'attività amministrativa all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 276/2020, già in relazione alla determinazione dell'ecotassa 2020, nel rispetto delle disposizioni recate dalla normativa tributaria sulle modalità di versamento del tributo speciale e sulla presentazione delle dichiarazioni da parte del gestore dell'impianto di smaltimento nonché delle disposizioni recate dalla normativa ambientale, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006, sulla determinazione del tributo.

In virtù di tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone alle valutazioni della Giunta regionale di fornire delle linee di indirizzo in ordine alle modalità di applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi urbani, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 276 del 13 gennaio 2020, per l'anno in corso e per i successivi anni, come di seguito indicate:

- la riduzione del tributo prevista nella misura del 20 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili, è riconosciuta in via preventiva in favore dei gestori degli impianti complessi che, in base alla tipologia delle operazioni cui sottopongono il rifiuto urbano indifferenziato, *"effettivo trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica"*, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 276 del 13 gennaio 2020;
- a tal fine, a partire dall'anno in corso ed entro il 1 marzo di ogni anno, l'Ager presenta alla Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche, apposita attestazione relativa allo stato corrente dell'impiantistica in esercizio sul territorio regionale in cui vi sia indicazione degli impianti complessi che, in base alla tipologia delle operazioni cui sottopongono il rifiuto urbano indifferenziato, *"effettivo trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica"* e, di conseguenza, rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti previste dalla Legge n. 549/1995, e, al contempo, dei Comuni che conferiscono i propri rifiuti urbani presso i suddetti impianti;
- in ogni ipotesi (a titolo indicativo e non esaustivo, in caso di fermo impianto, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, interruzione del servizio, sospensione e/o revoca del titolo autorizzativo, misure straordinarie di gestione stabilite per effetto di ordinanze extra ordinem) in cui un impianto indicato

come idoneo a soddisfare le finalità previste dalla L. n. 549/1995 per l'applicazione dell'ecotassa nella misura ridotta prevista ai sensi dell'art. 3, c. 40, si trovi nelle condizioni di non poter effettuare l'ordinario trattamento che consenta, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica, Ager provvede a darne comunicazione ai Comuni conferitori, al gestore e/o ai gestori dell'impianti di smaltimento presso cui saranno conferiti i rifiuti trattati nell'impianto che si sia trovato nelle suddette condizioni, alla Sezione Finanze ed alla Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche, indicando il motivo per il quale non è stato possibile operare l'ordinario ciclo di trattamento ed il periodo per il quale si è protratto il motivo ostativo, specificando la data da cui non è stato possibile operare l'ordinario trattamento e la data da cui il trattamento ordinario è stato ripristinato;

- ARPA, entro il 20 febbraio di ogni anno, provvede alla validazione dei dati trasmessi e quindi delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte dai Comuni, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 205, c. 3-sexies, del T.U. Ambiente;
- la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata sulla base della percentuale di raccolta differenziata raggiunta dai comuni nell'anno precedente, in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis, T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], secondo la seguente tabella:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale (pari al 65%)	Riduzione del tributo
Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al 10%	30%
10%	40%
15%	50%
20%	60%
25%	70%

- è applicata un'addizionale del 20 per cento ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito l'obiettivo minimo del raggiungimento del 65% di RD previsto dall'articolo 205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 205, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006, come recepito dall'art. 6 della Legge Regionale n. 8/2018;
- la Sezione Ciclo rifiuti, sulla base dell'attestazione presentata da Ager e all'esito delle validazioni effettuate da ARPA, entro il 10 marzo di ogni anno provvede a determinare l'importo del tributo ecotassa nella misura stabilita nella seguente tabella, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito dall'art. 205, c. 3-bis del T.U. Ambiente, come introdotto ex art. 32 della L. n. 221/2015:

Livello di raccolta differenziata	Importo tributo €/t		Riduzione al 20% del tributo ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995
RD < 65%	Addizionale del 20%	€/t 30,98	€/t 6,196
RD = 65%	Misura Ordinaria	€/t 25,82	€/t 5,164
65,01% ≤ RD ≤ 75%	Riduzione del 30%	€/t 18,07	€/t 3,614
75,01% ≤ RD ≤ 80%	Riduzione del 40%	€/t 15,49	€/t 3,098

80,01% ≤ RD ≤ 85%	Riduzione del 50%	€/t 12,91	€/t 2,582
85,01% ≤ RD ≤ 90%	Riduzione del 60%	€/t 10,33	€/t 2,066
RD ≥ 90,01%	Riduzione del 70%	€/t 7,75	€/t 1,55

#### Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.sm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 lettere f) e k), della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di fare propria la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
2. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
3. di prendere atto dei dubbi interpretativi generati da quanto stabilito al punto 4 del deliberato della D.G.R. n. 155 del 17.02.2020 nella parte in cui si stabiliva “*di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, a partire dall’anno 2020, in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 276 del 13 gennaio 2020, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, ai sensi del comma 40, art. 3, legge 549/1995*”;
4. di chiarire che il riconoscimento della riduzione prevista dall’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, in favore di tutti i Comuni della Regione Puglia a partire dall’anno 2020, presuppone necessariamente “che il rifiuto sia conferito presso impianti di selezione automatica i quali effettuino trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, sia pure come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica”, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 276 del 13 gennaio 2020;
5. di chiarire che la determinazione del tributo speciale non è soggetta alla sola riduzione prevista dall’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995 ma anche alle riduzioni ed alle addizionali previste dall’art. 205, cc. 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, con la conseguenza che la misura ridotta ai sensi della succitata norma tributaria, indicata nella D.G.R. n. 155 del 17.02.2020 in € 5,164 per tonnellata di rifiuti conferiti in discarica o presso impianti di smaltimento senza recupero di energia, non debba essere considerata come definitiva ma come riduzione al 20% dell’importo ordinario fissato in € 25,82 (25,82 – 80%=5,164), restando impregiudicata l’applicazione delle riduzioni e/o dell’addizionale previste dalla normativa ambientale ai sensi dell’art. 205 del D.lgs. n. 152/2006;
6. di riconoscere, a partire dall’anno 2020 e per i successivi anni, la riduzione del tributo nella misura del 20 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili, in favore dei



- gestori degli impianti complessi che, in base alla tipologia delle operazioni cui sottopongono il rifiuto urbano indifferenziato, *“effettivo trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica”*, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 276 del 13 gennaio 2020;
7. di determinare, a partire dall'anno 2020 e per i successivi anni, l'importo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani modulandolo sulla base della percentuale di raccolta differenziata raggiunta dai comuni, in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali richiamate in narrativa [art. 205, cc. 3 e 3-bis, T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], e recepito dalla legge regionale n. 8/2018, ferma restando, ove applicabile, la previa riduzione prevista dall'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, in base a quanto stabilito nel punto precedente;
  8. di demandare ad Ager la trasmissione alla Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche, entro il 1 marzo di ogni anno, di apposita attestazione relativa allo stato corrente dell'impiantistica in esercizio sul territorio regionale in cui vi sia indicazione degli impianti complessi che, in base alla tipologia delle operazioni cui sottopongono il rifiuto urbano indifferenziato, *“effettivo trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica”* e, al contempo, dei Comuni che conferiscono i propri rifiuti urbani presso i suddetti impianti; per l'anno in corso si farà riferimento all'attestazione che Ager trasmetterà relativa al primo trimestre;
  9. di confermare che ad ARPA è demandata la validazione dei dati trasmessi relativi alle percentuali di raccolta differenziata raggiunte dai Comuni, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 205, c. 3-sexies, del T.U. Ambiente e ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018;
  10. di applicare un'addizionale del 20 per cento ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito l'obiettivo minimo del raggiungimento del 65% di RD previsto dall'articolo 205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 205, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006, come recepito dall'art. 6 della Legge Regionale n. 8/2018;
  11. di demandare alla Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, entro il 10 marzo di ogni anno, all'esito delle validazioni effettuate da ARPA entro il 20 febbraio e dell'attestazione di Ager presentata alla Sezione, nella misura stabilita nella seguente tabella, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito dall'art. 205, c. 3-bis del T.U. Ambiente, come introdotto ex art. 32 della L. n. 221/2015:

<b>Livello di raccolta differenziata</b>	<b>Importo tributo €/t</b>		<b>Riduzione al 20% del tributo ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995</b>
RD < 65%	Addizionale del 20%	€/t 30,98	€/t 6,196
RD = 65%	Misura Ordinaria	€/t 25,82	€/t 5,164
65,01% ≤ RD ≤ 75%	Riduzione del 30%	€/t 18,07	€/t 3,614
75,01% ≤ RD ≤ 80%	Riduzione del 40%	€/t 15,49	€/t 3,098
80,01% ≤ RD ≤ 85%	Riduzione del 50%	€/t 12,91	€/t 2,582
85,01% ≤ RD ≤ 90%	Riduzione del 60%	€/t 10,33	€/t 2,066

RD $\geq$ 90,01%	Riduzione del 70%	€/t 7,75	€/t 1,55
------------------	-------------------	----------	----------

12. di stabilire che, in ogni ipotesi (a titolo indicativo e non esaustivo, in caso di fermo impianto, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, interruzione del servizio, sospensione e/o revoca del titolo autorizzativo, misure straordinarie di gestione stabilite per effetto di ordinanze extra ordinem) in cui un impianto indicato come idoneo a soddisfare le finalità previste dalla L. n. 549/1995 per l'applicazione dell'ecotassa nella misura ridotta prevista ai sensi dell'art.3, c. 40, si trovi nelle condizioni di non poter effettuare l'ordinario trattamento che consenta, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica, Ager provveda a darne attestazione ai Comuni conferitori, al gestore e/o ai gestori dell'impianti di smaltimento presso cui saranno conferiti i rifiuti trattati nell'impianto che si sia trovato nelle suddette condizioni, alla Sezione Finanze ed alla Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche, indicando il motivo per il quale non è stato possibile operare l'ordinario ciclo di trattamento ed il periodo per il quale si è protratto il motivo ostativo, specificando la data da cui non è stato possibile operare l'ordinario trattamento e la data da cui il trattamento ordinario è stato ripristinato;
13. di demandare alla Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche, a seguito della trasmissione della suddetta attestazione da parte di Ager, in caso di modifica dello stato dell'arte degli impianti, l'eventuale adozione di un atto esplicativo delle determinazioni dirigenziali adottate in data 10 marzo relativo alla cd. Ecotassa 2020 entro il 30 Giugno dell'anno successivo;
14. di demandare ad ARPA Puglia, quale soggetto competente ai sensi del R. R. n. 7 del 10 giugno 2008 e della L. R. n. 27 del 4 ottobre 2006, l'attività di ispezione ordinaria sugli impianti e, quindi, la verifica delle disposizioni e prescrizioni contenute nei rispettivi titoli autorizzativi - anche con riferimento al rispetto dei bilancio di massa - e la comunicazione degli esiti di tali controlli ad AGER ed alla Regione Puglia;
15. di demandare alla Sezione Finanze il successivo accertamento del tributo provvedendo all'eventuale conguaglio/rimborso delle somme versate e all'eventuale applicazione delle sanzioni;
16. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
17. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, alla Sezione Finanze, all'Ager, all'Avvocatura Regionale, ai gestori degli impianti, a tutti i Comuni pugliesi tramite notifica ad ANCI Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore: (*Fabrizio FASANO*)

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche: (*Giovanni SCANNICCHIO*)

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/RAVVISA le osservazioni riportate nell'allegato alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio:  
(*Barbara VALENZANO*)

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente: (*Giovanni Francesco STEA*)

**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- Viste le sottoscrizioni posta in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

1. di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
2. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
3. di prendere atto dei dubbi interpretativi generati da quanto stabilito al punto 4 del deliberato della D.G.R. n. 155 del 17.02.2020 nella parte in cui si stabiliva *“di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, a partire dall'anno 2020, in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 276 del 13 gennaio 2020, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, ai sensi del comma 40, art. 3, legge 549/1995”*;
4. di chiarire che il riconoscimento della riduzione prevista dall'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, in favore di tutti i Comuni della Regione Puglia a partire dall'anno 2020, presuppone necessariamente *“che il rifiuto sia conferito presso impianti di selezione automatica i quali effettuino trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, sia pure come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica”*, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 276 del 13 gennaio 2020;
5. di chiarire che la determinazione del tributo speciale non è soggetta alla sola riduzione prevista dall'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995 ma anche alle riduzioni ed alle addizionali previste dall'art. 205, cc. 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, con la conseguenza che la misura ridotta ai sensi della succitata norma tributaria, indicata nella D.G.R. n. 155 del 17.02.2020 in € 5,164 per tonnellata di rifiuti conferiti in discarica o presso impianti di smaltimento senza recupero di energia, non debba essere considerata come definitiva ma come riduzione al 20% dell'importo ordinario fissato in € 25,82 (25,82 – 80%=5,164), restando impregiudicata l'applicazione delle riduzioni e/o dell'addizionale previste dalla normativa ambientale ai sensi dell'art. 205 del D.lgs. n. 152/2006;
6. di riconoscere, a partire dall'anno 2020 e per i successivi anni, la riduzione del tributo nella misura del 20 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili, in favore dei gestori degli impianti complessi che, in base alla tipologia delle operazioni cui sottopongono il rifiuto urbano indifferenziato, *“effettuino trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica”*, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 276 del 13 gennaio 2020;
7. di determinare, a partire dall'anno 2020 e per i successivi anni, l'importo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani modulandolo sulla base della percentuale di raccolta differenziata raggiunta dai comuni, in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali richiamate in narrativa [art. 205, cc. 3 e 3-bis, T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], e recepito dalla legge regionale n. 8/2018, ferma restando, ove applicabile, la previa riduzione prevista dall'art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, in base a quanto stabilito nel punto precedente;
8. di demandare ad Ager la trasmissione alla Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche, entro il 1 marzo di ogni anno, di apposita attestazione relativa allo stato corrente dell'impiantistica in esercizio sul territorio regionale in cui vi sia indicazione degli impianti complessi che, in base alla tipologia delle operazioni cui sottopongono il rifiuto urbano indifferenziato, *“effettuino trattamenti preordinati allo smaltimento, ma che consentano, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica”* e, al contempo, dei Comuni che conferiscono i propri rifiuti urbani presso i suddetti impianti; per l'anno in corso si farà riferimento all'attestazione che Ager trasmetterà relativa al primo trimestre;

9. di confermare che ad ARPA è demandata la validazione dei dati trasmessi relativi alle percentuali di raccolta differenziata raggiunte dai Comuni, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 205, c. 3-sexies, del T.U. Ambiente e ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018;
10. di applicare un'addizionale del 20 per cento ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito l'obiettivo minimo del raggiungimento del 65% di RD previsto dall'articolo 205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 205, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006, come recepito dall'art. 6 della Legge Regionale n. 8/2018;
11. di demandare alla Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, entro il 10 marzo di ogni anno, all'esito delle validazioni effettuate da ARPA entro il 20 febbraio e dell'attestazione di Ager presentata alla Sezione, nella misura stabilita nella seguente tabella, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito dall'art. 205, c. 3-bis del T.U. Ambiente, come introdotto ex art. 32 della L. n. 221/2015:

<b>Livello di raccolta differenziata</b>	<b>Importo tributo €/t</b>		<b>Riduzione al 20% del tributo ai sensi dell'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995</b>
RD < 65%	Addizionale del 20%	€/t 30,98	€/t 6,196
RD = 65%	Misura Ordinaria	€/t 25,82	€/t 5,164
65,01% ≤ RD ≤ 75%	Riduzione del 30%	€/t 18,07	€/t 3,614
75,01% ≤ RD ≤ 80%	Riduzione del 40%	€/t 15,49	€/t 3,098
80,01% ≤ RD ≤ 85%	Riduzione del 50%	€/t 12,91	€/t 2,582
85,01% ≤ RD ≤ 90%	Riduzione del 60%	€/t 10,33	€/t 2,066
RD ≥ 90,01%	Riduzione del 70%	€/t 7,75	€/t 1,55

12. di stabilire che, in ogni ipotesi (a titolo indicativo e non esaustivo, in caso di fermo impianto, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, interruzione del servizio, sospensione e/o revoca del titolo autorizzativo, misure straordinarie di gestione stabilite per effetto di ordinanze extra ordinem) in cui un impianto indicato come idoneo a soddisfare le finalità previste dalla L. n. 549/1995 per l'applicazione dell'ecotassa nella misura ridotta prevista ai sensi dell'art. 3, c. 40, si trovi nelle condizioni di non poter effettuare l'ordinario trattamento che consenta, come conseguenza secondaria, il recupero di sostanze o di energia, riducendo la frazione destinata alla discarica, Ager provveda a darne attestazione ai Comuni conferitori, al gestore e/o ai gestori dell'impianti di smaltimento presso cui saranno conferiti i rifiuti trattati nell'impianto che si sia trovato nelle suddette condizioni, alla Sezione Finanze ed alla Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche, indicando il motivo per il quale non è stato possibile operare l'ordinario ciclo di trattamento ed il periodo per il quale si è protratto il motivo ostativo, specificando la data da cui non è stato possibile operare l'ordinario trattamento e la data da cui il trattamento ordinario è stato ripristinato
13. di demandare alla Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche, a seguito della trasmissione della suddetta attestazione da parte di Ager, in caso di modifica dello stato dell'arte degli impianti, l'eventuale adozione di un atto esplicativo delle determinazioni dirigenziali adottate in data 10 marzo relativo alla cd. Ecotassa 2020 entro il 30 Giugno dell'anno successivo;

14. di demandare ad ARPA Puglia, quale soggetto competente ai sensi del R. R. n. 7 del 10 giugno 2008 e della L. R. n. 27 del 4 ottobre 2006, l'attività di ispezione ordinaria sugli impianti e, quindi, la verifica delle disposizioni e prescrizioni contenute nei rispettivi titoli autorizzativi - anche con riferimento al rispetto del bilancio di massa - e la comunicazione degli esiti di tali controlli ad AGER ed alla Regione Puglia;
15. di demandare alla Sezione Finanze il successivo accertamento del tributo provvedendo all'eventuale conguaglio/rimborso delle somme versate e all'eventuale applicazione delle sanzioni;
16. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
17. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, alla Sezione Finanze, all'Ager, all'Avvocatura Regionale, ai gestori degli impianti, a tutti i Comuni pugliesi tramite notifica ad ANCI Puglia.

Il Segretario Generale Della Giunta  
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente Della Giunta  
MICHELE EMILIANO